

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata "F.T.I. - FERROVIE TURISTICHE ITALIANE " con sede in Palazzolo s/O (BS), Via Marconi n. 100; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 - Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4 - Scopi dell'associazione

L'associazione ha per oggetto principale la promozione della cultura turistico-ferroviaria, la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse storico e la salvaguardia dell'ambiente. Al centro dell'attività dell'associazione si pone la promozione e lo sviluppo di un efficiente sistema di trasporti pubblici su tutto il territorio nazionale, privilegiando il trasporto su rotaia ed in modo specifico il ripristino e la gestione del servizio viaggiatori e non, su linee ferroviarie dismesse oppure ancora aperte al traffico regolare ma di notevole valenza ambientale e/o turistica e/o storica.

A titolo semplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari di interesse per i soci e non ;

Iniziativa ricreative: trattenimenti ricreativi in genere per adulti e per bambini, punti di ristoro per i viaggiatori;

Attività collaterali: gestione di aree di parcheggio al fine di agevolare l'utilizzo del mezzo pubblico;

Attività editoriali: pubblicazione di riviste-bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari e di libri.

L'associazione in collaborazione con le Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Locali e con altre Associazioni od Enti potrà essa stessa promuovere e gestire direttamente servizi di trasporto regolare, nonché iniziative come treni speciali, treni storici, con lo scopo unico di sollecitare e sensibilizzare il pubblico e gli Enti Locali sull'opportunità e sui vantaggi derivanti da un sistema di trasporti pubblici efficienti, in termini sia di rilancio turistico che di risparmio economico, di tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente. Inoltre l'associazione per adempiere alle proprie finalità si adopererà al recupero, alla conservazione e all'utilizzo di impianti, fabbricati, strutture, aree e mezzi ferroviari di particolare interesse storico e culturale.

L'associazione si propone anche come struttura per servizi di informazione per associazioni e categorie che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo II - SOCI

ART. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici ed altri organismi collettivi.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

ART. 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati rivolta al consiglio direttivo e questa dovrà indicare le generalità, la residenza, il recapito e la professione svolta dagli stessi.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine, si dovrà intendere che essa è stata respinta.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo e a versare la quota sociale annua entro il 30 aprile di ogni anno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 7 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) *Soci ordinari*: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall'associazione;
- b) *Soci sostenitori*: coloro che aderiscono mediante versamento di una quota sociale superiore almeno al doppio di quella ordinaria.
- c) *Soci benemeriti*: coloro che hanno contribuito finanziariamente effettuando un versamento a favore dell'associazione reputato dal consiglio direttivo di particolare rilevanza;
- d) *Soci onorari*: coloro che accettano di aderire all'associazione a seguito al conferimento da parte del consiglio direttivo della tessera onoraria per importanti e significativi comportamenti o servizi resi all'associazione stessa;

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART. 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto ed efficaci dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tal scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci; l'esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, fatta a mezzo raccomandata A.R.. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso;
- d) per ritardato pagamento dei contributi annuali, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese di aprile;
- e) per decesso.

ART. 10 - Organizzazione interna

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione inoltre potrà, a mezzo del suo legale rappresentante o altra persona espressamente delegata, assumere personale o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento oppure occorrenti a qualificare e/o specializzare l'attività svolta dalla stessa.

ART. 11 - Sezioni periferiche

Là dove si dimostra necessario e se ne ravvisano le condizioni, il consiglio direttivo potrà provvedere alla costituzione di sedi periferiche, essendo l'ambito territoriale la linea ferroviaria di riferimento. Le sedi periferiche saranno rette da un "Responsabile di sezione", democraticamente eletto tra i soci della sezione stessa i quali provvederanno anche ad eleggere al loro interno un "Consiglio di sezione" composto da 3 a 5 membri, compreso il responsabile di sezione.

Per la gestione ordinaria delle sezioni si rimanda ad apposito regolamento da redigere a cura del Consiglio Direttivo.

Titolo III - ORGANI

ART. 12 - Indicazione degli organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario generale;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti.

Assemblea

ART. 13 - Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre). Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del segretario generale, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- c) delibera sulle modifiche del presente statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 soci o da almeno 3 consiglieri oppure dal collegio dei revisori.

ART. 14 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata con preavviso di almeno 15 giorni, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato per lettera a tutti i soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo fax o telefono.

ART. 15 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti, su apposito registro vidimato, dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le delibere di modifica allo statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea.

ART. 16 - Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisioni del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Consiglio direttivo

ART. 17 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo.
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) stabilire, entro il 28 febbraio, la quota di versamento minima per chi intende aderire all'Associazione;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sezioni periferiche;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- k) di redigere gli eventuali regolamenti interni.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 18 - Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da 5 a 7 membri nominati dall'assemblea, compresi il presidente, il vice presidente, il segretario generale ed il tesoriere.

Tutto il consiglio direttivo, deve essere composto da soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute per ragioni di servizio.

ART. 19 - Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo possono essere convocate anche mediante avviso telefonico o per fax, almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio si deve redarre apposito verbale sottoscritto dai consiglieri presenti.

Presidente e Vice Presidente

ART. 20 - Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica (che dovrà avvenire entro sette giorni) del suo operato.

Il presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 21 - Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che proceda al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere, al suo interno, un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 22 - Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Segretario generale

ART. 23 - Il Segretario generale dell'associazione

Il segretario generale dell'associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i soci dell'associazione.

Il segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del consiglio direttivo e alle riunioni dell'assemblea. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Tesoriere

ART. 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il collegio dei revisori dei conti

ART. 25 - Il collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre effettivi e di due supplenti (questi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto e verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri.

Titolo IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26- Bilancio consuntivo e preventivo

L'associazione redige annualmente il bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio per chiudersi il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Titolo V - RISORSE ECONOMICHE

ART. 27 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ART. 28 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite :

- a) dalle quote associative annuali, da stabilirsi annualmente entro il 28 febbraio da parte del consiglio direttivo;
- b) da contributi degli enti in genere;
- c) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 29- Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ed esse direttamente connesse.

ART. 30 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Titolo VI - NORME GENERALI E FINALI

ART. 31 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il parere favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Brescia.

ART. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 20 giugno 1998.